



OSSERVATORIO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese

LA COMPOSIZIONE DI UN BILANCIO IAS

*Stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni
del patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali*

(I parte)

Studio n. 6

Documento n. 19 del 6 novembre 2003

IAS 1 – Presentation of Financial Statement. Le parti di un bilancio IAS	Pag.	1
Capitolo 1 - STATO PATRIMONIALE		
1. Forma e contenuto dello Stato Patrimoniale	“	6
2. Stato patrimoniale secondo il Codice civile e i principi contabili nazionali	“	7
3. Lo Stato patrimoniale secondo gli IAS	“	16
3.1 Distinzione tra poste correnti/non correnti	“	16
3.1.1 Attività correnti/non correnti	“	16
3.1.2. Passività correnti/non correnti	“	18
3.1.3. Analisi delle scadenze	“	22
3.1.4. Altre informazioni da esporre nel prospetto di SP o nelle note al bilancio	“	23
3.2 La “struttura” dello Stato Patrimoniale	“	23
3.2.1 Il contenuto minimo	“	23
3.2.2 Voci addizionali e sottoclassificazioni	“	24
4. Differenze e conclusioni finali	“	27
5. Esempificazione: passaggio da un SP “civilistico” ad uno redatto secondo i principi contabili internazionali	“	32
Capitolo 2 - CONTO ECONOMICO		
1. Breve premessa: gli schemi di conto economico, loro utilizzo e interpretazioni	“	38
2. Conto economico secondo il Codice civile e i principi contabili nazionali	“	43
3. Il Conto economico secondo gli IAS	“	48
4. Differenze e conclusioni finali	“	54
5. Esempificazione: passaggio da un CE “civilistico” ad uno redatto secondo i principi contabili internazionali	“	59
Capitolo 3 – PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO		
1. Contenuto e forma del prospetto delle variazioni del patrimonio netto secondo gli IAS	“	64
2. Normativa italiana e comparazione	“	67
GLOSSARIO INGLESE – ITALIANO		
	“	72
BIBLIOGRAFIA		
	“	75

LA COMPOSIZIONE DI UN BILANCIO IAS

Stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali

A partire dal 1° aprile 2001, IASB - International Accounting Standards Board è il nuovo acronimo di IASB mentre la sigla dei principi contabili internazionali IAS è sostituita con IFRS - International Financial Reporting Standard. Ai fini del presente lavoro, si è scelto di utilizzare la sigla IASB per identificare l'organismo mentre con riferimento ai principi contabili internazionali si utilizzeranno entrambi gli acronimi IAS e IFRS.

IAS 1 – Presentation of Financial Statement¹. Le parti di un bilancio IAS

Dopo aver approfondito i principi generali sottesi alla redazione del bilancio², nel nuovo studio dell'Osservatorio sui Principi Contabili Internazionali, sono analizzati la struttura e il contenuto con cui si presenta un bilancio redatto secondo gli IAS.

Il documento si concentrerà dunque sul principio contabile internazionale n. 1, che fissa:

- i criteri generali nell'esposizione dei bilanci,
- le linee guida per la loro struttura;
- e i requisiti minimi del contenuto.

Lo IAS 1 precisa che l'applicazione del principio riguarda la presentazione dei bilanci redatti per scopi generali, intendendo quest'ultimi “*quelli che si prefiggono di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere informazioni adatte alle loro specifiche necessità informative*” (IAS 1, 2).

Lo IAS 1 si applica sia al bilancio di una singola impresa sia al bilancio consolidato di un gruppo. Esso si riferisce, inoltre, a tutte le tipologie di imprese incluse le banche e le imprese di assicurazione³.

¹ Nel corso del documento si farà spesso riferimento al testo dello IAS 1, elaborato dallo IASB nel 1997. Tale versione sarà rivista prima della fine del 2003 dallo stesso organismo (*Exposure Draft 1* del maggio 2002). Le modifiche presumibilmente apportate dallo IASB, di cui si terrà conto nel corso dello studio, non riguarderanno in ogni caso parti essenziali del principio contabile internazionale.

² Cfr. Fondazione Luca Pacioli, *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio (Framework IASB)*, Studio n. 02/2003 del 27 maggio 2003.

³ Per le banche e istituti finanziari simili sono contenute informazioni aggiuntive rispetto a quelle dello IAS 1 nel principio contabile internazionale IAS 30, *Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli enti finanziari*. Per le società di assicurazione sono in corso di elaborazione specifici principi contabili internazionali.

Il principio contabile precisa che la terminologia utilizzata si adatta ad imprese con finalità lucrative, anche se le imprese operanti nel settore pubblico possono comunque applicare le disposizioni in esso presenti.⁴

Il bilancio d'esercizio redatto in conformità ai principi contabili internazionali si compone delle seguenti parti:

- *stato patrimoniale;*
- *conto economico;*
- *prospetto riepilogativo:*
 - *dei movimenti del patrimonio netto;*
 - *dei movimenti di patrimonio netto diversi da quelli derivanti dalle operazioni con gli azionisti e dalle distribuzioni agli azionisti;*
- *rendiconto finanziario;*
- *criteri contabili e note esplicative.* (IAS 1, 7).

Il fascicolo di bilancio può includere anche prospetti supplementari e altre informazioni basate o derivanti dai bilanci stessi, o destinate ad essere consultate insieme ad essi. Tali prospetti possono contenere, ad esempio, informazioni finanziarie su settori geografici e industriali, nonché menzioni sugli effetti delle variazioni dei prezzi.

I bilanci non includono in ogni caso documenti quali i rapporti degli amministratori, le relazioni del presidente, le analisi e le discussioni del consiglio di amministrazione e simili. Tali documenti possono essere inclusi invece in un *rapporto annuale*.

Il bilancio d'esercizio, generalmente incluso nel rapporto annuale, deve essere dunque chiaramente identificato e distinto dalle altre informazioni in esso presenti.

A tal fine deve essere distintamente identificata, e se necessario ripetuta per una corretta comprensione, la seguente informativa:

1. la denominazione dell'impresa che redige il bilancio o altri mezzi di identificazione;
2. se il bilancio riguarda solo la singola impresa o un gruppo di imprese;
3. la data di riferimento del bilancio o il periodo di riferimento del bilancio, qualunque sia appropriato alla parte relativa al bilancio;
4. la moneta di conto;
5. il livello di precisione usato nell'esposizione dei valori nel bilancio. (IAS 1, 46)

Lo stesso IAS 1, pur non ritenendo la *relazione degli amministratori* parte integrante del bilancio, ne raccomanda la sua presentazione allo scopo di descrivere e spiegare gli aspetti principali del risultato economico e della situazione finanziaria dell'impresa nonché le principali incertezze che essa affronta.

⁴ Le aziende *non profit*, le autorità governative e le imprese del settore pubblico che intendono applicare lo IAS 1 possono trovarsi nella condizione di modificare le descrizioni utilizzate per certe voci del bilancio nonché lo stesso bilancio.

La relazione deve contenere, quindi, un’analisi:

- dei principali fattori e influenze che hanno determinato il risultato, inclusi i cambiamenti del contesto nel quale l’impresa opera, la risposta dell’impresa a questi cambiamenti e il loro effetto;
- la politica di investimenti dell’impresa per mantenere e rafforzare la situazione economica, inclusa la sua politica dei dividendi;
- le fonti di finanziamento dell’impresa, la politica di sviluppo e le politiche di gestione del rischio;
- i punti di forza e le risorse dell’impresa il cui valore non è riflesso nel bilancio d’esercizio redatto in conformità con i principi contabili internazionali. (IAS 1, 8)

Da una prima analisi, rispetto all’ordinamento e alla prassi contabile italiana, possono riscontrarsi le seguenti differenze:

- le caratteristiche dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico (artt. 2424 e 2425 c.c.), differiscono, rispetto a quanto previsto dallo IAS 1, sia da un punto di vista formale che contenutistico;
- la presentazione del rendiconto finanziario non è resa obbligatoria dalle norme del Codice civile mentre a livello di principi contabili internazionali il prospetto rappresenta parte integrante del bilancio d’esercizio;
- le informazioni da presentarsi con la relazione degli amministratori (solo raccomanda dallo IAS 1), sono più particolareggiate e complete rispetto a quelle richieste nella relazione sulla gestione (articolo 2428 c.c.);
- le informazioni contenute nella nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 c.c., non corrispondono alle note esplicative del bilancio redatte secondo i principi contabili internazionali;
- il prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto, da presentarsi in nota integrativa a norma dell’art. 2427 c.c.⁵, è sostanzialmente identico a quello previsto dallo IAS 1.

L’obiettivo del presente documento è quindi quello di analizzare e approfondire tali differenze emergenti in relazione alla forma e al contenuto di questi schemi.

Il documento è incentrato in particolare sugli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e sul prospetto dei movimenti del patrimonio netto mentre il rendiconto finanziario sarà oggetto della seconda parte del lavoro.

L’analisi di tali schemi riveste, inoltre, particolare importanza alla luce dei recenti sviluppi della normativa comunitaria e nazionale.

⁵ L’obbligo nella presentazione del prospetto è stato recentemente previsto attraverso il D.Lgs n. 6/2003, decreto che ha dato attuazione alla Legge di Delega per la Riforma del diritto societario (Legge n. 366/01).

A livello europeo, le modifiche intervenute alla IV direttiva Ce (attraverso la direttiva Ce n. 51/2003) hanno riguardato la possibilità per gli Stati membri di autorizzare o prescrivere:

- l'inclusione di documenti aggiuntivi rispetto a quelli di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Anche se non chiaramente previsto, il legislatore comunitario con l'espressione *altri documenti* si riferisce evidentemente al rendiconto finanziario e al prospetto dei movimenti del patrimonio netto, ritenuti a livello internazionale documenti indispensabili per una corretta informativa di bilancio;
- la presentazione di uno stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dai principi contabili internazionali, basata sulla distinzione tra poste correnti/non correnti, in alternativa agli schemi di Stato patrimoniale prescritti dalla stessa direttiva;
- la presentazione di un *rendiconto delle prestazioni* dell'impresa in alternativa agli schemi di conto economico stabiliti dalla direttiva.

La direttiva CE n. 51/2003 amplia, inoltre, il numero delle informazioni che devono essere fornite nella relazione sulla gestione, rendendo sostanzialmente simile il contenuto di tale relazione con quello della *relazione degli amministratori* raccomandata dallo IAS 1.

La direttiva in questione dovrà essere recepita nel nostro ordinamento giuridico entro il 31 dicembre 2004. A seguito del suo recepimento, tali disposizioni si applicheranno alle sole società non obbligate alla redazione dei bilanci con i principi contabili internazionali.

A livello nazionale, il decreto legislativo n. 6/2003, attuando la Legge di Delega per la Riforma del diritto societario, ha introdotto l'obbligo di presentare in nota integrativa il prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio, prospetto già contemplato dal principio contabile nazionale n. 28 - Patrimonio netto.

La tabella che segue può aiutare a comprendere più facilmente come l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria implichi una convergenza internazionale sui taluni prospetti di bilancio; in particolare, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e la relazione degli amministratori.

**LE PARTI DI UN BILANCIO D'ESERCIZIO: A CONFRONTO I PRINCIPI INTERNAZIONALI
CON LA PRASSI CONTABILE NAZIONALE E COMUNITARIA**

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS 1, IAS7)	IV DIRETTIVA CE (Modificata dalla Direttiva n. 51/03)	CODICE CIVILE (Direttiva n. 51/03 non ancora recepita)
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto	Solo indirettamente previsto, senza uno specifico obbligo di presentazione.	Obbligo nella presentazione del prospetto nella nota integrativa (D.Lgs n. 6/2003)
Rendiconto finanziario	Solo indirettamente previsto, senza uno specifico obbligo di presentazione.	In attesa del recepimento della direttiva n. 51/03, nessun obbligo di presentazione
Relazione degli amministratori (solo raccomandata)	Il contenuto della relazione sulla gestione è sostanzialmente identico a quello della relazione degli amministratori raccomandata dallo IAS 1.	Non essendo ancora recepita la direttiva ce n. 51/03 esistono forti divergenze tra le informazioni presenti nella relazione degli amministratori, raccomandata dallo IAS 1 e le informazioni da presentarsi nella relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.)

CAPITOLO 1 – STATO PATRIMONIALE

1. Forma e contenuto dello Stato Patrimoniale

Per “forma” dello stato patrimoniale si intende la modalità di rappresentazione delle poste patrimoniali in bilancio, riconducibili in genere a due impostazioni:

- a sezioni divise e contrapposte;
- a forma scalare

Nella prima si presenta uno schema in cui nella sezione sinistra sono inserite le attività (impieghi del capitale aziendale) mentre in quella di destra le passività (fonti di finanziamento del capitale investito) e la voce residuale del patrimonio netto. Lo schema a forma scalare comporta invece l’inserimento delle poste contabili in un’unica sezione, nella quale i valori si sommano in modo algebrico.

Per “contenuto” dello stato patrimoniale ci si riferisce, invece, alle modalità con le quali i valori contabili sono aggregati e classificati all’interno dello schema prescelto. La dottrina contabile ha individuato tre principali forme di classificazione:

- per natura o origine (*classificazione per natura*);
- per destinazione economica (*classificazione funzionale*);
- in base a criteri finanziari (*classificazione finanziaria*).

Secondo la prima classificazione, le attività si differenziano in base alla loro natura finanziaria o economica e, più in particolare, si distinguono tra impieghi finanziari (ad es. cassa e banca e/o crediti commerciali) ed impieghi economici (fattori produttivi utilizzati per la produzione). La classificazione delle passività per natura presuppone la loro distinzione in base alla natura dei finanziatori, ovvero alla natura della provenienza dei mezzi finanziari. In proposito si distinguono fonti di finanziamento interne (capitale proprio o di rischio apportato dal titolare dell’azienda o, nell’azienda con personalità giuridica, dai soci) e fonti di finanziamento esterne (capitale di credito apportato da terzi a titolo di prestito). La classificazione della voce debiti effettuata secondo natura comporterebbe, ad esempio, la distinzione tra debiti obbligazionari, debiti verso le banche, verso fornitori, verso imprese collegate o/e controllate, debiti tributari, ecc..

L’esposizione secondo criteri funzionali fa riferimento ad una ripartizione effettuata sulla base della funzione dei beni medesimi all’interno del processo produttivo (gestione caratteristica, accessoria, finanziaria, ecc..).

La classificazione di tipo finanziario prevede la distinzione delle poste patrimoniali in correnti/non correnti assumendo, generalmente, come elemento discriminante il *periodo amministrativo annuale*. Il criterio per distinguere le attività è quello della realizzabilità (attitudine a “tradursi” in liquidità) nel corso di tale periodo mentre per le passività è quello dell’esigibilità o estinzione nello stesso periodo.

Passività e attività correnti si considerano tali se estinguibili o realizzabili entro detto periodo; altrimenti costituiscono poste non correnti. La classificazione facilita, quindi, l'analisi del grado di solvibilità a breve e a lungo dell'azienda, permettendo altresì l'analisi attraverso indici o quozienti.

2. Stato patrimoniale secondo il Codice civile e i principi contabili nazionali


La struttura ed il contenuto dello schema di Stato Patrimoniale sono disciplinate dalle norme del Codice civile⁶, recentemente modificate con l'entrata in vigore del D.Lgs n.6/2003 (Riforma diritto societario). In sostanza lo Stato Patrimoniale si presenta con una struttura a *sezioni divise e contrapposte*⁷ dal contenuto pressoché *obbligatorio* e particolarmente *analitico* da presentarsi nel rispetto di precisi e rigidi vincoli imposti dalle stesse norme giuridiche.

Gli articoli del Codice civile cui occorre far riferimento sono:

- gli artt. 2424 e 2424-*bis* che regolano la struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale;
- l'art. 2423-*ter* che introduce l'obbligatorietà degli schemi e ne detta le regole di utilizzo e di (eventuale) modifica.

Le voci inserite nello schema di SP, *ex art. 2424 c.c.*, si suddividono su quattro livelli:

1. *macroclassi*, identificate mediante lettere maiuscole;
2. *classi*, identificate da un numero romano;
3. *singoli voci*, identificate da un numero arabo;
4. *sottoclassificazioni delle singole voci* identificate da una lettera minuscola.



⁶ La normativa contabile italiana, in tema di bilancio d'esercizio, deriva dal recepimento della IV direttiva CE, avvenuto con il D.Lgs n. 127/91.

⁷ Il legislatore nazionale tra i due schemi di SP proposti dalla IV direttiva CEE, a *sezioni divise e contrapposte* e a *forma scalare*, ha optato per il primo, motivando la scelta, da un lato, perché quella prevalentemente utilizzata prima della Riforma del '91 e, dall'altro ritenendo piuttosto modesti i vantaggi legati all'introduzione dello schema a forma scalare e tali in ogni caso da non giustificare l'innovazione. Prima del recepimento della direttiva comunitaria, le precedenti norme del Codice civile non prescrivevano schemi vincolanti per la presentazione dello stato patrimoniale.

L'obbligo nel rispetto dello schema previsto dall'art. 2424 c.c. si ricava dalla previsione dell'art. 2423-bis, comma 1, in cui si legge *“salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività⁸, nello Stato patrimoniale devono essere iscritte separatamente, nell'ordine indicato, le voci stabilite dall'art. 2424.”*

Il rispetto rigido di tale schema implica necessariamente l'obbligatorietà dei redattori ad attenersi, sia da un punto di vista contenutistico che rappresentativo alle voci presenti nell'articolo 2424 c.c..

Alcune eccezioni ai criteri di rappresentazione sopraesposti sono ricavabili dall'articolo 2423-ter, commi 2, 3 e 4, in cui è stabilito che:

“Le voci precedute dai numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli art. 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.”

Gli elementi di elasticità (suddivisione e raggruppamento delle voci, aggiunta e adattamento delle voci), introdotti dal legislatore nazionale, al fine di permettere una più adeguata rappresentazione delle singole realtà aziendali, sono peraltro piuttosto limitati e subordinati in ogni caso a particolari condizioni.

Da numerosi spunti dottrinali si desume che mentre i primi due livelli, contrassegnati rispettivamente dalle lettere maiuscole (*macroclassi*) e dai numeri romani (*classi*), sono immodificabili, il terzo (contrassegnato da numeri arabi), e conseguentemente il quarto, possono essere modificati a discrezione del redattore del bilancio, qualora siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 2423-ter⁹.

⁸ Ci si riferisce alle attuali disposizioni vigenti per:

- banche e gli altri istituti finanziari (D.Lgs n. 87/92)
- società di assicurazione (D.Lgs n. 173/97)
- aziende di servizi degli enti territoriali (D.M. 26 maggio 1991)
- aziende elettriche (D.M. 8 ottobre 1991).

⁹ Per un'analisi particolareggiata delle implicazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 2423-ter si veda R. Caramel, *Il bilancio delle imprese*, Il Sole 24 Ore.

Nella tabella che segue è riportato lo schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 c.c., così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 6/2003.

ATTIVO	PASSIVO
<p>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA</p> <p>B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA</p> <p><i>I - Immobilizzazioni immateriali</i></p> <ol style="list-style-type: none"> costi di impianto e di ampliamento costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno concessioni, licenze, marchi e diritti simili avviamento immobilizzazioni in corso e acconti altre <p><i>II - Immobilizzazioni materiali</i></p> <ol style="list-style-type: none"> terreni e fabbricati impianti e macchinario attrezzature industriali e commerciali altri beni immobilizzazioni in corso e acconti <p><i>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> partecipazioni in <ol style="list-style-type: none"> imprese controllate imprese collegate imprese controllanti altre imprese crediti <ol style="list-style-type: none"> verso imprese controllate verso imprese collegate verso controllanti verso altri altri titoli azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo <p>C) ATTIVO CIRCOLANTE</p> <p><i>I - Rimanenze</i></p> <ol style="list-style-type: none"> materie prime, sussidiarie e di consumo prodotti in corso di lavorazione e semilavorati lavori in corso su ordinazione prodotti finiti e merci acconti <p><i>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> verso clienti verso imprese controllate verso imprese collegate verso controllanti <ol style="list-style-type: none"> 4-bis) crediti tributari 4-ter) imposte anticipate verso altri <p><i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></p> <ol style="list-style-type: none"> partecipazioni in imprese controllate partecipazioni in imprese collegate partecipazioni in imprese controllanti altre partecipazioni; azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo altri titoli <p><i>IV - Disponibilità liquide</i></p> <ol style="list-style-type: none"> depositi bancari e postali assegni danaro e valori in cassa <p>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</p>	<p>A) PATRIMONIO NETTO</p> <ol style="list-style-type: none"> Capitale Riserva da soprapprezzo delle azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve, distintamente indicate Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio <p>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</p> <ol style="list-style-type: none"> per trattamento di quiescenza e obblighi simili per imposte, anche differite altri <p>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</p> <p>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASBUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</p> <ol style="list-style-type: none"> obbligazioni obbligazioni convertibili debiti verso soci per finanziamenti debiti verso banche debiti verso altri finanziatori acconti debiti verso fornitori debiti rappresentati da titoli di credito debiti verso imprese controllate debiti verso imprese collegate debiti verso controllanti debiti tributari debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale altri debiti <p>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</p>

Il merito alla classificazione delle poste patrimoniali, l'impostazione adottata dal legislatore nazionale segue un criterio *misto*.

Le attività sono classificate secondo il *principio della destinazione economica*¹⁰ degli elementi considerati, ossia in base alla destinazione di un elemento patrimoniale nella gestione dell'impresa. Il principio è stabilito dall'art. 2424-*bis* secondo il quale *gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*.

Il principio della destinazione economica implica, peraltro, che poste contabili con identica natura possano trovare diversa collocazione in bilancio. Alcuni esempi, ricavabili dallo stesso schema di SP, possono riguardare:

- le partecipazioni previste sia nell'attivo circolante, quando rappresentano investimenti di breve durata effettuati generalmente a scopo speculativo sia tra le immobilizzazioni finanziarie se riguardano investimenti durevoli;
- medesimo discorso vale per i crediti, le azioni proprie, i titoli diversi dalle partecipazioni che possono rientrare sia tra l'attivo immobilizzato sia tra l'attivo circolante.

In base alla classificazione proposta un'attività è rilevata dunque:

- tra le immobilizzazioni se, con riferimento ai programmi gestionali dell'azienda, la durata di utilizzo o di scadenza riguarda un periodo non breve;
- tra l'attivo circolante se l'elemento è destinato a realizzarsi (a “tradursi in liquidità”) entro un breve periodo.

Vi sono però alcune poste inserite tra le macroclassi dell'attivo che rappresentano eccezioni alla distinzione sopra proposta. Infatti:

- nella macroclasse A sono iscritti i crediti vs soci per versamenti ancora dovuti che appartengono normalmente all'attivo circolante, dal quale, invece, sono separati;
- tra le immobilizzazioni finanziarie (B.III) sono compresi i crediti finanziari esigibili entro l'esercizio successivo, i quali dovrebbero far parte del circolante;
- tra i crediti dell'attivo circolante (C.II) sono compresi degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, i quali dovrebbero far parte delle immobilizzazioni;
- i ratei e i risconti sono comprensivi di valori a breve e a medio-lungo termine.

Il principio della destinazione prevale, quindi, sul criterio finanziario, per cui una attività inizialmente classificata come immobilizzata, che successivamente diviene disponibile, permane nella categoria originaria delle immobilizzazioni. Analogamente un'attività inizialmente classificata come disponibile, che in seguito diviene immobilizzata, permane nella categoria originaria del circolante. Tale impostazione ha lo scopo di facilitare la comparabilità e consentire il raffronto dei valori relativi all'esercizio con quelli dell'esercizio precedente.

¹⁰ L'art. 15 della IV direttiva CE prevede che “determinante per l'iscrizione degli elementi patrimoniali nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante è la loro destinazione”

Le passività sono classificate invece in base alla natura delle diverse fonti di finanziamento, cioè alla natura dei diversi finanziatori. La voce D. *Debiti* dello SP *ex art.* 2424 c.c. è suddivisa infatti in: obbligazioni, obbligazioni convertibili, debiti verso banche, verso altri finanziatori, verso fornitori, verso imprese controllate o collegate, debiti tributari, ecc..... La struttura del passivo è caratterizzata pertanto da due principali macroclassi: fondi per rischi e oneri (B) e i debiti (D). Nella prima macroclasse rientrano le passività indeterminate nell'importo o nella data di sopravvenienza, mentre nei debiti sono raggruppate le c.d. passività certe o determinate.

In entrambe le categorie, attività e passività, lo schema proposto dal legislatore nazionale prevede l'evidenziazione di informazioni di tipo finanziario. L'art. 2424 c.c. richiede, infatti, per alcune voci (D. Debiti; C.II Crediti; B.III Crediti), la separata indicazione degli importi esigibili oltre l'anno successivo, cioè i dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio.

La classificazione delle poste patrimoniali secondo il principio contabile nazionale n. 12

La sovrapposizione di differenti criteri di classificazione operata dal legislatore nazionale sconta però un notevole limite, non consentendo a livello finanziario “di pervenire in via autonoma ad un raffronto delle poste secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, ancorché per la maggior parte delle attività e passività sia data indicazione separata dei valori esigibili ovvero pagabili entro 12 mesi e di quelli oltre 12 mesi”¹¹.

Le perplessità sottolineate dal principio contabile nazionale n. 12 riguardano la capacità dello Stato Patrimoniale di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'impresa, rappresentazione questa richiesta come una delle finalità del bilancio d'esercizio (art. 2423 c.c.); ciò a maggior ragione, non essendo previsto dal Codice civile, l'obbligo di presentare il rendiconto finanziario, la cui l'importanza è ampiamente sottolineata sia dai principi contabili nazionali sia da quelli internazionali. In quest'ultimi (IAS 7), tale prospetto è addirittura parte integrante del bilancio al pari degli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Il documento n. 12, infatti, pur ritenendo la classificazione civilistica dello Stato Patrimoniale (per destinazione) in grado di rappresentare correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, non la considera in ogni caso la più appropriata a tale scopo.

Il principio contabile n. 12 ritiene più appropriata una classificazione finanziaria delle poste patrimoniali basata *sul grado di liquidità delle poste attive e di esigibilità delle poste passive*. Le attività sono distinte in attività a breve (o correnti) ed attività

¹¹ CNR – CNDC, Principio contabile n. 12, *Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, gennaio 1994.

immobilizzate (o non correnti); le passività sono anch'esse distinte in correnti e non correnti¹².

Per ottenere tale distinzione (corrente/non corrente), lo schema civilistico di SP deve essere necessariamente riclassificato assumendo convenzionalmente che:

- la distinzione tra attività e passività correnti/non correnti debba avvenire in relazione al periodo amministrativo annuale (cioè i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio);
- le rimanenze devono essere considerate come attività a breve (correnti).

Le **attività correnti** sono quelle che, in base ai termini contrattuali o all'uso, saranno realizzate (ritorneranno in numerario) entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio mentre le attività non correnti saranno realizzate oltre dodici mesi. Parallelamente, le **passività correnti** sono quelle che si estingueranno entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio mentre le passività non correnti, quelle cioè a medio – lungo termine, richiederanno un periodo di tempo più lungo per la loro estinzione.

OSSERVAZIONI

Il principio contabile n. 12: *Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, stabilisce, quindi, che la riclassificazione del bilancio civilistico debba essere effettuata distinguendo le poste correnti/non correnti in base alla loro realizzabilità o estinguibilità nel corso dei dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio. A tal proposito possono farsi due considerazioni utili nella comprensione della successiva classificazione delle poste patrimoniali proposta dallo IAS 1.

Non considerazione del ciclo operativo nella distinzione tra poste correnti e non correnti

Il principio n. 12 precisa che, nella distinzione corrente/non corrente, la considerazione del ciclo produttivo, piuttosto che del periodo amministrativo annuale, presenti difficoltà pratiche tali (connesse ad esempio alla sua chiara identificazione) da non consentire tale distinzione.

Realizzabilità ed estinguibilità delle attività e passività

Secondo quanto stabilito dai principi nazionali nn. 15 e 19, i crediti e i debiti, in considerazione della loro scadenza, si distinguono in poste correnti (a breve) o non correnti (a lungo termine). Si chiarisce che la scadenza “deve essere determinata in base ai termini di fatto del realizzo (o del pagamento) quando contrastino con i presupposti giuridici o contrattuali”. Deve essere effettuata quindi una valutazione ragionevole, basata su elementi concreti, dell'ammontare dei crediti o debiti che saranno realizzati o estinti entro dodici mesi dalla data di bilancio.

Lo Stato Patrimoniale che espone tali classificazioni si presenterebbe quindi a *zone*. La sezione di sinistra (attività) è suddivisa in due zone: attivo a breve (o corrente) e attivo immobilizzato (o non corrente); nella sezione di destra (passività) vi sono tre zone: il patrimonio netto, le passività correnti e le passività non correnti.

¹² In merito a tale classificazione, il principio n. 12 sottolinea inoltre che “le poste attive e passive dello stato patrimoniale sono classificate per gruppi omogenei, in modo da mettere in evidenza gli aspetti tecnici e finanziari delle poste stesse. Con tale classificazione ed identificazione si intende ottenere delle indicazioni circa il grado di mobilità e di equilibrio finanziario dell'impresa. Precisamente, si intendono individuare da un punto di vista tecnico la diversa funzionalità del patrimonio aziendale al processo produttivo (destinazione) e dal punto di vista finanziario la diversa attitudine a trasformarsi in numerario (attitudine alla liquidità)”.

Nella tabella che segue è presentato uno SP riclassificato secondo quanto previsto dal principio contabile n. 12 con le voci che potrebbero comporre le diverse zone.

<p>ATTIVITÀ CORRENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimanenze • Cassa • Conti bancari disponibili • Crediti • Cambiali attive • Anticipi a fornitori per magazzino • Titoli posseduti per investimento temporaneo • Ratei e risconti attivi relativi all'anno successivo 	<p>PASSIVITÀ CORRENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passività che dovrebbero essere estinte entro un anno • Quota da rimborsare entro l'anno dei prestiti a medio o lungo termine • Anticipi da clienti • Ratei e risconti passivi e ricavi differiti di competenza dell'esercizio successivo
<p>ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazioni destinate ad essere mantenute durevolmente • Immobilizzazioni tecniche e anticipi a fornitori per immobilizzazioni (al netto del fondo di ammortamento) • Costi differibili di natura pluriennale • Crediti che saranno incassati oltre l'anno (al netto del fondo di svalutazione) • Ratei e risconti attivi per la parte di competenza del periodo che eccede 12 mesi 	<p>PASSIVITÀ NON CORRENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestiti e altre passività che dovrebbero essere estinti oltre l'anno • Ratei e risconti passivi per la parte di competenza del periodo che eccede 12 mesi
	<p>PATRIMONIO NETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitale sociale • Riserve di capitale • Riserve legali e statutarie • Riserve speciali • Riserve facoltative • Utili o perdite di esercizi precedenti • Utile o perdita d'esercizio

La riclassificazione dallo schema civilistico di stato patrimoniale avverrà attraverso le seguenti operazioni, presentate in ordine alle macroclassi di attività e passività previste dall'art. 2424 c.c.

Attività

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - Dovranno essere inseriti nell'attivo corrente o nell'attivo immobilizzato, a seconda di quando è previsto il versamento dei decimi residui. Tali crediti, in particolare per le quote non ancora richiamate, potrebbero scadere, infatti, oltre l'esercizio successivo, nel qual caso devono essere inserite tra le attività immobilizzate.

B. Immobilizzazioni - Nell'attivo immobilizzato (non corrente) sono iscritte tutte le immobilizzazioni meno l'importo della voce B.III.2 (crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie), per la parte esigibile entro l'esercizio successivo; tale verrebbe iscritto invece nell'attivo corrente.

C. Attivo circolante - Nell'attivo corrente rientra il totale del raggruppamento C meno l'importo dei crediti contenuti nella voce C.II, esigibili oltre l'esercizio succes-

sivo che deve essere iscritto nell'attivo non corrente.

D. Ratei e risconti attivi - E' iscritto nell'attivo immobilizzato (non corrente) l'importo dei ratei e risconti la cui competenza va oltre l'esercizio successivo; nell'attivo corrente è iscritto il totale della voce D dell'attivo meno gli importi la cui competenza va oltre l'esercizio successivo.

Patrimonio netto e passività

A. Patrimonio netto - La sostanziale corrispondenza rispetto allo schema civilistico non richiede riclassificazione dei valori.

B. Fondi per rischi e oneri - La distinzione tra passivo corrente e passivo non corrente deve avvenire in base al momento in cui sono previsti gli esborsi. I fondi sono iscritti nel passivo corrente limitatamente agli importi scadenti entro l'esercizio successivo (entro i 12 mesi); gli importi dei fondi scadenti oltre l'esercizio successivo sono iscritti tra le passività non correnti (a medio-lungo termine).

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - La distinzione tra passivo corrente e passivo non corrente deve avvenire in base al momento in cui sono previsti gli esborsi.

D. Debiti - La riclassificazione dei debiti deve avvenire in base all'estinguibilità entro l'esercizio successivo (passivo corrente) o oltre l'esercizio successivo (passivo non corrente).

E. Ratei e risconti passivi - E' iscritto nel passivo non corrente l'importo dei ratei e risconti la cui competenza va oltre l'esercizio successivo; nel passivo corrente è iscritto l'importo dei ratei e risconti la cui competenza non va oltre l'esercizio successivo.

Lo stato patrimoniale civilistico riclassificato in forma finanziaria, secondo quanto indicato dal principio contabile n. 12, potrebbe presentarsi nel seguente modo.

IMPIEGHI	FONTI
C.IV Disponibilità liquide (tutte le voci) Totale liquidità immediate	B. Fondi per rischi e oneri (tutte le voci) solo per le quote a breve C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato solo per la quota a breve
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (solo parte già richiamata) B.III.2 Crediti (tutte le voci) solo gli importi esigibili entro l'esercizio successivo C.II. Crediti (tutte le voci) esclusi gli importi esigibili oltre l'anno successivo C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (tutte le voci) D. Ratei e risconti esclusa la parte pluriennale e il disaggio sui prestiti Totale liquidità differite	D. Debiti (tutte le voci) solo per gli importi esigibili entro l'esercizio successivo E. Ratei e risconti passivi esclusa la quota pluriennale e l'aggio sui prestiti TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
C.I Rimanenze Totale rimanenze TOTALE ATTIVO CORRENTE	B. Fondi per rischi e oneri (tutte le voci) escluse le quote a breve C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato esclusa la quota a breve D. Debiti (tutte le voci) solo per gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo E. Risconti passivi (quota pluriennale) e l'aggio sui prestiti TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (esclusa la parte già richiamata) B.III.1 Partecipazioni (tutte le voci) B.III.2 Crediti (tutte le voci) esclusi gli importi esigibili entro l'esercizio successivo B.III.3 Altri titoli B.III.4 Azioni proprie C.II Crediti (tutte le voci) solo per gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Totale immobilizzazioni finanziarie	A. Patrimonio netto (tutte le voci) TOTALE CAPITALE PROPRIO
B.II Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali	
B.I Immobilizzazioni immateriali (tutte le voci) D. Risconti attivi (quota pluriennale) e disaggio su prestiti Totale immobilizzazioni immateriali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	

3. Lo Stato patrimoniale secondo gli IAS¹³

3.1 *Distinzione tra poste correnti/non correnti*

Un'impresa deve determinare, in base alla natura delle sue operazioni, se presentare o meno le attività e passività correnti e non correnti come separate classificazioni nei prospetti di bilancio (IAS 1, 53). In presenza di un ciclo operativo chiaramente identificabile, tale distinzione fornisce informazioni particolarmente utili ai destinatari del bilancio, distinguendo le attività nette continuamente circolanti come capitale circolante da quelle usate per le operazioni a lungo termine dall'impresa.

Per ciclo operativo di un'impresa è inteso il tempo intercorrente tra l'acquisizione dei materiali che entrano nel processo e la loro realizzazione come disponibilità liquida o come strumento finanziario prontamente convertibile in disponibilità liquida (IAS 1, 59).

Quando l'impresa sceglie di non applicare questa distinzione (corrente/non corrente), le attività e passività devono essere presentate genericamente in ordine alla loro liquidità; è questo l'approccio seguito, ad esempio, per le banche e gli altri istituti finanziari¹⁴. Lo IAS 1 ammette, quindi, che in alternativa alla distinzione tra poste correnti e non correnti, le poste patrimoniali si presentino in ordine al loro grado di liquidità.

L'*Exposure Draft* del maggio 2002 ha proposto che la classificazione delle poste attive sia effettuata attraverso la distinzione corrente/non corrente, a meno che il criterio alternativo (liquidità) si dimostri più efficace nel fornire informazioni significative e attendibili; un'impresa, quindi, che produce beni o fornisce servizi nell'ambito di un ciclo operativo chiaramente identificato adotterà sempre una classificazione corrente/non corrente piuttosto che una presentazione delle poste in ordine alla sua liquidità.

3.1.1 *Attività correnti/non correnti*

Un'attività deve essere classificata nell'attivo corrente quando:

- a) dovrebbe essere realizzata nel, o se posseduta per la vendita o il consumo nel, normale ciclo operativo dell'impresa;
- b) è posseduta principalmente per la vendita o per breve termine e dovrebbe essere realizzata entro dodici mesi dalla data di bilancio;

¹³ L'analisi condotta sullo SP così come previsto dallo IAS 1 terrà conto delle modifiche (di carattere non rilevante) proposte dallo IASB nell'*Exposure Draft* ED 1 del maggio 2002.

¹⁴ Lo IAS 30, al paragrafo 18, prevede che “una banca deve presentare uno stato patrimoniale che raggruppi le attività e le passività per categorie omogenee e deve elencarle secondo il loro grado di liquidità”

c) è cassa o disponibilità liquida non vincolata per quanto riguarda il suo utilizzo (IAS 1, 57).

La distinzione tra attività correnti e non correnti opera, quindi, sulla base di due elementi discriminanti: il *ciclo operativo dell'impresa* e il *periodo amministrativo annuale*.

Tutte le attività, realizzabili entro il ciclo operativo dell'impresa, sono classificate come correnti, indipendentemente dal fatto di essere effettivamente realizzate entro i dodici mesi dalla data di bilancio. Tipici esempi riguardano i valori delle **rimanenze** e dei **crediti commerciali**, inclusi tra le attività correnti, anche quando non sono realizzabili nel corso dei dodici mesi dalla data di bilancio (IAS 1, 57). Per quei crediti o rimanenze (classificati come correnti) dei quali non si ci aspetta la realizzazione entro dodici mesi devono presentarsi informazioni separate nelle note al bilancio (si veda in seguito il paragrafo 3.1.3 - Analisi delle scadenze). Tali informazioni potrebbero essere utili ai destinatari del bilancio per comprendere il grado di liquidità dell'impresa.

Attività legate al ciclo operativo dell'impresa

ESTRATTO N. 1 – Crediti commerciali realizzabili oltre l'anno

BAYER, GERMANY, 31 DICEMBRE 2002

Trade accounts receivables (classified as current assets) as of 31 December 2002 include € 5,529 million (2001: € 5.413 million) maturing within one year and € 13 million (2001: € 2 million) maturing after one year.

Un certo ammontare dei crediti commerciali (€ 13 ml), pur essendo realizzabili oltre l'anno, sono considerate attività correnti

Le attività finanziarie possedute principalmente per la vendita (ad es. **valori mobiliari a reddito fisso o variabile**) immediatamente disponibili o liquidabili entro l'anno devono essere classificate come attività correnti. Le altre attività finanziarie sono classificate come correnti se la loro realizzazione è attesa entro 12 mesi dalla data del bilancio. Al di fuori di tali ipotesi, le attività finanziarie sono classificate come non correnti.

Attività non legate al ciclo operativo

I valori di **cassa o disponibilità liquide equivalenti** rientrano tra le attività correnti, purché non vi siano restrizioni al loro utilizzo. L'*Exposure Draft* ha precisato che la cassa e le altre disponibilità liquide devono essere classificate tra le attività correnti qualora non vi siano limitazioni al loro utilizzo per almeno dodici mesi dalla data di bilancio.

A titolo indicativo, le attività non correnti sono costituite da:

- immobilizzazioni materiali (**macchinari, impianti**);
- immobilizzazioni immateriali (**avviamento, licenze, marchi**);
- immobilizzazioni finanziarie (**partecipazioni in imprese collegate**);
- valori mobiliari non disponibili per la vendita (**azioni, obbligazioni**);
- crediti non commerciali realizzabili oltre 12 mesi dalla data di bilancio.

3.1.2. Passività correnti/non correnti

Una passività deve essere considerata come corrente quando:

- a) dovrebbe essere estinta nel normale corso del ciclo operativo dell'impresa oppure;
- b) l'estinzione è dovuta entro dodici mesi dalla data di bilancio.

Al pari delle attività, il ciclo operativo dell'impresa e il periodo amministrativo rappresentano gli elementi discriminanti per la classificazione di una passività tra le poste correnti o non correnti.

I debiti commerciali e gli accantonamenti per lavoro dipendente e altri costi operativi, i quali dovrebbero estinguersi nel normale ciclo operativo dell'impresa, sono classificati tra le passività correnti, anche se la loro estinzione è dovuta oltre 12 mesi dalla data di bilancio.

*Passività
legate
al ciclo
operativo*

Quei debiti commerciali e accantonamenti che non dovrebbero estinguersi entro 12 mesi devono essere classificati come correnti e separatamente indicati nelle note al bilancio attraverso il prospetto delle “analisi delle scadenze”.

Le altre passività, come i **prestiti**, gli **scoperti bancari**, i **dividendi da pagare**, le **imposte sul reddito** e le **tutte altre passività non commerciali**, non estinguibili come parte del ciclo operativo dell'impresa, sono classificate come passività correnti, se la loro estinzione è dovuta entro dodici mesi dalla data di bilancio. Tali passività sono considerate correnti anche quando non dovrebbero estinguersi entro 12 mesi dalla data del bilancio.

*Passività
non legate
al ciclo
operativo*

E' opportuno evidenziare la distinzione operata dallo IAS 1 nella terminologia utilizzata. Si usa, infatti, l'espressione “dovrebbero essere estinte” per le voci legate al ciclo operativo dell'impresa (ad es. i debiti commerciali) e l'espressione “l'estinzione è dovuta” per le altre voci, quelle non legate al ciclo operativo dell'impresa.

Per le prime voci si farà riferimento alla loro presumibile estinzione nel corso del ciclo operativo, mentre per le altre è presa in considerazione l'effettiva estinzione, in altre parole la loro scadenza, nell'arco di dodici mesi dalla data di bilancio.

Una passività non legata al ciclo operativo di impresa, la cui estinzione è dovuta in più di dodici mesi dalla data del bilancio, sarà classificata quindi come non corrente, anche quando la sua estinzione dovrebbe avvenire in meno di dodici mesi¹⁵ dalla data di bilancio.

¹⁵ D. Cairns, *Applying International Accounting Standards*, 3rd Edition, Tolley, 2002

OSSERVAZIONI

Le considerazioni sopraesposte pongono in evidenza un aspetto di notevole differenza nel trattamento delle passività rispetto alla prassi contabile del nostro Paese. Il principio contabile nazionale n. 19, con riferimento ai debiti, prevede che le passività siano classificate nello SP, in considerazione della loro scadenza, in:


- passività a breve o correnti con scadenza entro l'esercizio successivo
- passività a medio-lungo termine o non correnti con scadenza oltre l'esercizio successivo.

Ai fini della classificazione dei debiti, il documento n. 19 precisa che la scadenza deve essere determinata in base ai termini di fatto del pagamento quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Deve essere effettuata, quindi, una valutazione per determinare, in base ad elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro dodici mesi; ciò che rileva quindi non è l'astratta scadenza, ma l'esigibilità quale situazione di fatto, oltre che di diritto. Stesse considerazioni valgono per i crediti secondo quanto prescritto dal principio contabile nazionale n. 15.

Nella redazione del bilancio 2002, un debito di 1.500 € con scadenza 10 novembre 2003 dovrebbe essere considerato una posta a breve (estinzione entro l'anno successivo alla data di bilancio) a meno che il redattore non ritenga, in base ad elementi concreti, che la sua estinzione non possa avvenire prima del 2004. In tale caso nel bilancio 2002 quel debito sarà classificato come una posta non corrente.

A livello di principi contabili internazionali, una passività non legata al ciclo operativo di un'impresa sarà considerata corrente o non corrente in base alla sua data di scadenza; corrente se l'estinzione è dovuta entro dodici mesi, non corrente se l'estinzione è dovuta in più di dodici mesi, a prescindere dal momento in cui essa dovrebbe estinguersi. Nel caso in cui il debito di cui sopra rappresenti una passività non legata al ciclo operativo, esso dovrà essere classificato come passività corrente.

Altre passività finanziarie quali, **obbligazioni, debiti vs banche, passività derivanti da contratti di leasing, passività derivanti da strumenti finanziari derivati, cambiali passive**, ecc... si considerano correnti se la loro estinzione è dovuta nel corso di dodici dalla data di bilancio; altrimenti sono classificate come passività non correnti. Gli **accantonamenti a fondi pensione, per ristrutturazioni, per rischi legali, per fondo imposte**, sono classificati tra le passività in base alle loro scadenze; correnti con scadenza entro l'anno, non correnti con scadenza oltre l'anno.



Le **passività produttive di interessi** (ad es. un obbligazione a reddito fisso) che provvedono al finanziamento del capitale di funzionamento su una base a lungo termine, la cui estinzione non è dovuta entro dodici mesi dalla data di bilancio, sono passività non correnti (IAS 1, 62); la quota corrente di tali passività è considerata invece una passività corrente. L'*Exposure Draft* propone di estendere tale requisito a tutte le **passività finanziarie a lungo termine** (indipendentemente dal fatto che siano passività produttive di interessi o meno).

Un'impresa deve continuare a classificare le sue passività a lungo termine fruttifere di interessi come non correnti, anche se esse sono estinguibili entro dodici mesi dalla data di bilancio, se:

- il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi;
- l'impresa intende rifinanziare l'obbligazione su una base a lungo termine; e
- l'intenzione è comprovata da un accordo per rifinanziare o per ripianificare pagamenti, concluso prima dell'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio (IAS 1, 63).

Anche in questo caso l'*Exposure Draft*, ha proposto che si segua il medesimo approccio per tutte le passività finanziarie a lungo termine, anche per quelle non produttive di interessi.

Si noti che le modifiche proposte dall'ED sono completate dalla sostituzione nel contenuto minimo dello SP (si veda par. 3.2) della voce “Passività a lungo termine fruttifere di interessi” con la voce più generale “Passività finanziarie”.

Di seguito si propone lo schema di SP presente nell'appendice allo IAS 1.

	20-2	20-2	20-1	20-1
ATTIVO				
Attività non correnti				
Immobili, impianti, macchinari	X		X	
Avviamento	X		X	
Licenze di produzione	X		X	
Partecipazioni in società collegate	X		X	
Altre attività finanziarie	X		X	
		X		X
Attività correnti				
Rimanenze	X		X	
Crediti commerciali e altri crediti	X		X	
Risconti	X		X	
Fondi liquidi e simili	X		X	
		X		X
		X		X
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO				
Capitale sociale e riserve				
Capitale e riserve	X		X	
Riserve	X		X	
Utili (perdite) accumulati	X		X	
Quote di pertinenza dei terzi	X		X	
		X		X
Passività non correnti				
Finanziamenti fruttiferi di interessi	X		X	
Imposte differite	X		X	
Fondi di quiescenza	X		X	
		X		X
Passività correnti				
Debiti commerciali e altri debiti	X		X	
Finanziamenti a breve termine	X		X	
Quota corrente di finanziamenti fruttiferi di interessi	X		X	
Fondo di garanzia prodotti	X		X	
		X		X
		X		X

3.1.3 Analisi delle scadenze

Nello Stato Patrimoniale di un bilancio IAS possono essere iscritte poste contabili classificate come correnti anche se realizzabili o estinguibili oltre i dodici mesi (ad es. le rimanenze o i debiti commerciali) o, al contrario, poste classificate come non correnti anche se realizzabili o estinguibili entro dodici mesi dalla data di bilancio. Al fine di evidenziare il grado di liquidità e solvibilità di un'impresa, lo IAS 1, al paragrafo 54 prevede che *“un'impresa deve evidenziare, per ciascuna voce attiva o passiva che aggrega valori attesi che dovrebbero essere incassati o pagati sia prima che dopo dodici mesi dalla data di bilancio, l'importo che dovrebbe essere incassato o pagato dopo dodici mesi”*.

Il principio richiede, quindi, la presentazione nelle note al bilancio delle informazioni circa le date di scadenza di tutte le attività e passività al fine di fornire utili informazioni ai lettori del bilancio sulla situazione finanziaria dell'impresa. L'analisi delle scadenze deve riguardare, quindi, sia le attività e le passività finanziarie, crediti commerciali o altri crediti e debiti commerciali o altri debiti (così come richiesto dallo IAS 32: Strumenti finanziari) sia le attività e passività non monetarie (rimanenze e fondi). Per esempio, un'impresa deve evidenziare i valori delle rimanenze (attivo corrente) che dovrebbero essere realizzate dopo più di un anno dalla data di bilancio.

**Scadenze
di attività
e passività**

Un'impresa deve evidenziare:

1. gli ammontari inclusi tra le **attività correnti**, includendo le rimanenze, che non dovrebbero essere realizzati entro i dodici mesi dalla data del bilancio;
2. gli ammontari inclusi tra le **attività non correnti**, includendo gli impianti, macchinari e immobili e gli investimenti che dovrebbero realizzarsi entro i dodici mesi dalla data del bilancio.
3. gli ammontari inclusi tra le **passività correnti** che dovrebbero essere estinte in più di dodici mesi dalla data del bilancio;
4. gli ammontari inclusi tra le **passività non correnti**, includendo gli accantonamenti, le imposte differite, che dovrebbero essere estinte entro dodici mesi dalla data del bilancio.

ESTRATTO N. 2 – Analisi delle scadenze (note al bilancio)

RWE AG, 31 DECEMBER 2001

Liabilities	31.12.01	Remaining term	
		< 1 year	< 5 year
Loans	5,619	800	3,805
Loans against borrowers' notes	1,784	83	1,631
Accounts payable to banks	8,393	4,315	1,991
Accounts payable for supplies and services	5,700	5,396	1
Prepayments received	427	372	-
Accounts payable for bills accepted and drawn	19	19	-
Accounts payable to affiliates	437	403	-
Accounts payable to investees	1,270	1,199	-
Other liabilities	6,886	5,103	242
* of which tax	(598)	(598)	(-)
* of which under social securities	(740)	(332)	(89)
Total	30,535	17,690	7,670

Si pensi ad esempio al caso delle rimanenze; è ipotizzabile che i prodotti finiti richiedano più di dodici mesi per poter essere pronti per la vendita; in questo caso, un'impresa deve evidenziare, attraverso il prospetto dell'analisi delle scadenze, gli ammontari delle rimanenze che non dovrebbero essere realizzati entro i dodici mesi dalla data di bilancio. Tali ammontari includono sia le rimanenze che non dovrebbero essere vendute entro i dodici mesi sia quelle rimanenze che dovrebbero essere vendute entro i dodici mesi ma per le quali l'impresa non si aspetta di ricevere pagamenti entro i dodici mesi¹⁶.

3.1.4 Altre informazioni da esporre nel prospetto di SP o nelle note al bilancio

Un'impresa deve evidenziare nelle note o nel prospetto di Stato Patrimoniale le seguenti informazioni:

a) per ciascuna classe di capitale:

- il numero delle azioni autorizzate;
- il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;
- il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale;
- una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'anno;
- i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna classe inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;
- azioni proprie o possedute da società controllate o collegate dell'impresa; e
- azioni riservate per emissioni sotto opzione e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi.

b) una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto;

c) l'importo dei dividendi proposti o deliberata dopo la data di chiusura del bilancio ma prima dell'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio;

d) l'importo complessivo di qualsiasi dividendo privilegiato non rilevato contabilmente.

3.2 La “struttura” dello Stato Patrimoniale

3.2.1 Il contenuto minimo

I principi contabili internazionali non prevedono, a differenza di quanto stabilito dal codice civile, una struttura rigida dello schema di Stato Patrimoniale. Il principio contabile internazionale ammette, infatti, che nello schema sia presente solo un contenuto minimo lasciando alla discrezionalità dei redattori la possibilità di creare voci addizionali, intestazioni, e risultati parziali (sub-totali) quando un altro principio

¹⁶ D. Cairns, *Applying International Accounting Standards*, Terza Edizione, Tolley, 2002

contabile internazionale lo richieda o quando ciò sia necessario per rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale finanziaria dell'impresa. (IAS 1, 67).

Lo Stato patrimoniale deve includere come minimo le seguenti voci:

- a. immobili, impianti, macchinari;
- b. immobilizzazioni immateriali;
- c. attività finanziarie, con esclusione dei valori esposti in d), f) e g);
- d. partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- e. rimanenze;
- f. crediti commerciali e altri crediti;
- g. disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- h. debiti commerciali e altri debiti;
- i. passività e attività fiscali come previsto dallo IAS 12 - Imposte sul reddito;
- j. fondi;
- k. passività non correnti fruttifere d'interessi;
- l. quota di pertinenza di terzi;
- m. capitale emesso e riserve.

Con l'approvazione dello IAS n. 40 - Investimenti in immobili e n. 41 - Agricoltura, l'*Exposure Draft* ha proposto l'inclusione nel contenuto minimo delle voci: Investimenti in immobili e Attività biologiche. È stato proposto, inoltre, di sostituire la voce “Passività non correnti fruttifere d'interessi” (voce k) con “Passività finanziarie”.

Si fornisce, pertanto, una lista di voci così diverse per natura o funzione da richiedere necessariamente una distinta rappresentazione nel prospetto di Stato Patrimoniale; non esiste quindi una vera e propria struttura di Stato Patrimoniale. Lo IAS 1 non fa cenno, infatti, né all'ordine né allo schema con le quali le voci devono essere esposte. Lo IASB è stato da sempre riluttante a prescrivere un formato rigido per lo Stato Patrimoniale, per cui il compromesso che si desume dalla lettura dello IAS 1 è quello di una struttura allo stesso tempo obbligatoria ma flessibile (c.d. *mandatory flexible format*); obbligatoria perché fissa una lista minima di voci, flessibile per l'ampia discrezionalità lasciata ai redattori del bilancio con riferimento, ad esempio, all'aggiunta di voci addizionali o di sottoclassificazioni.

3.2.2 Voci addizionali e sottoclassificazioni

La discrezionalità del compilatore del bilancio presuppone la possibilità di inserire **voci addizionali** a quelle minime esposte in precedenza. Ciò può accadere quando un altro IAS lo richiede espressamente oppure quando ciò sia necessario per la rappresentazione fedele della posizione finanziaria dell'impresa (IAS 1, 67). Tuttavia, il principio non specifica tali voci. Sempre lo IAS 1 precisa che:

- a) voci devono essere aggiunte se la loro dimensione, natura e funzione è tale che una distinta esposizione aiuterebbe a rappresentare attendibilmente la posizione finanziaria dell'impresa (IAS 1, 68-a).
- b) l'ordine delle voci può essere modificato a seconda della natura dell'impresa e

delle sue operazioni (IAS 1, 68-b). Una banca, ad esempio, deve modificare le voci minime sopraelencate per adottare le più specifiche disposizioni contenute nel Principio contabile internazionale n. 30;

- c) la descrizione delle voci può essere modificata a seconda della natura dell'impresa e delle sue operazioni (IAS 1, 68-b);
- d) qualora si utilizzino differenti criteri di valutazione per diverse classi di attività, ciascuna classe dovrebbe essere presentata in modo separato (IAS 1, 71).

Alcuni casi particolari

Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti molto spesso possono essere separatamente classificati. Le attività finanziarie, considerate allo stesso livello delle disponibilità liquide equivalenti, possono, infatti, essere classificate sia come attività finanziarie a breve sia come disponibilità liquida.

ESTRATTO N. 3 - Strumenti finanziari rilevati come disponibilità liquide equivalenti

BAYER, GERMANY, 31 DECEMBER 2002

Financial instruments with original maturities of up to three months are recognised as cash equivalents in view of their high liquidity

L'alta liquidità di uno strumento finanziario giustifica la sua rilevazione tra la voce disponibilità liquide equivalenti.

Particolari problemi pratici potrebbero sorgere, inoltre, qualora, con riferimento alla stessa attività si utilizzassero criteri valutativi differenti per ciascuna classe di attività. Il Framework individua diversi criteri valutativi che possono essere utilizzati nei bilanci con diverso grado e combinazioni, come ad esempio:

- costo storico (*historical cost*)
- costo corrente (*current cost*)
- valore di realizzo (*realisable or settlement value*)
- valore attuale (*present value*)

La voce “Immobili, impianti, macchinari” potrebbe presentare, quindi, quattro differenti classi di valore suddivise sulla base dei differenti criteri valutativi delle attività. Altro esempio potrebbe riguardare le rimanenze suddivisibile in due voci; quelle valutate al costo e quelle al valore realizzabile. Peraltro tali distinzioni potrebbe essere effettuate nelle note al bilancio piuttosto che attraverso l'aggiunta di voci al prospetto di SP.

Nelle note al bilancio o, direttamente, nel prospetto di Stato patrimoniale, l'impresa deve evidenziare ulteriori **sottoclassificazioni** delle voci esposte classificate con modalità adeguate all'attività dell'impresa (IAS 1, 72). L'analisi fornita nelle sottoclassificazioni dipende dalle disposizioni dei principi contabili internazionali oltre che dalla dimensione, natura e funzione dei relativi importi. Come nel caso di voci

Sottoclassificazioni nel prospetto di SP o nelle note esplicative

addizionali, la possibilità o l'opportunità di inserire sottoclassificazione nelle note o direttamente nel prospetto è lasciata alla discrezionalità del redattore.

Le indicazioni saranno diverse per ciascuna voce, ad esempio:

- le immobilizzazioni materiali devono essere classificate per classi come descritto dallo IAS 16 in Immobili, macchinari e impianti;
- i crediti devono essere distinti in importi per crediti commerciali, crediti da altre società del gruppo, crediti da parti correlate, risconti e altri valori;

ESTRATTO N. 4 – Sottoclassificazione dei crediti (Note al bilancio)

ROYAL PHILIPS ELECTRONICS, 31 DECEMBER 2001

Receivables	2001	2000
Trade accounts receivable	250	210
Group companies	1,646	992
Unconsolidated companies	30	29
	<u>1,926</u>	<u>1,231</u>
Other receivables	30	42
Advances and prepaid expenses	3	2
Deferred tax assets	270	13
Income tax receivable	10	14
Derivate instruments	(66)	389
Total	2,173	1,691

An amount of EUR 185 million included in receivables is due after one year (2000: EUR 27 million)

- le rimanenze devono essere classificate, in conformità allo IAS 2, in classificazioni quali merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti;

ESTRATTO N. 5 – Sottoclassificazione delle rimanenze (Note al bilancio)

PHILIPS GROUP, 31 DECEMBER 2001

Inventories	2001	2000
Raw materials and supplies	1,507	1,638
Work in process	762	1,125
Finished goods	2,187	2,627
Advance payments on work in process	(166)	(111)
Total	4,290	5,279

- i fondi devono essere classificati esponendo distintamente i fondi di quiescenza, i fondi imposte, ecc... in modo adeguato all'attività dell'impresa; e

ESTRATTO N. 6 – Sottoclassificazione dei fondi (nel prospetto di SP)

RWE AG, 31 DICEMBRE 2002

Provisions	2002	2001
Provision for pensions and similar obligation	5,550	5,375
Tax provisions	1,939	1,501
Other provisions	1,241	754
Total	8,730	7,630

- il patrimonio netto e le riserve devono essere analizzati esponendo distintamente le varie classi di capitale sottoscritto, sovrapprezzo azioni e riserve.

ESTRATTO N. 7 – Sottoclassificazione voci di patrimonio netto (Prospetto di SP)

REW AG, 31 DICEMBRE 2002

Equity	2002	2001
Subscribed capital		
* Common share	1,340	1,359
* Preferred share	100	100
Contingent Capital € 51 million	1,440	1,459
Capital reserve	1,288	1,269
Retained earnings	829	614
Distributable profit	619	562
Total	4,290	5,279

L'inserimento di voci addizionali nel prospetto di SP o l'evidenziazione di ulteriori sotto-classificazione nelle note o nel prospetto stesso deve basarsi sull'accertamento:

- a) della natura e della liquidità delle attività o della loro rilevanza, conducendo in molti casi, ad esempio, alla distinta presentazione di avviamento e costi di sviluppo, attività monetarie e non monetarie e attività correnti o non correnti (IAS 1, 70-a)
- b) della loro funzione all'interno dell'impresa, conducendo ad esempio, alla distinta esposizione di attività operative e finanziarie, rimanenze, crediti e disponibilità liquide e simili (IAS 1, 70-b); e
- c) dei valori, della natura e delle scadenze di passività, conducendo ad esempio, alla distinta indicazione di passività produttive o non d'interessi e fondi, classificati come correnti o non correnti. (IAS 1, 70-c).

4. Differenze e conclusioni finali

L'analisi e lo studio dello schema di SP desumibile dallo IAS 1 pongono in evidenza sia differenze di tipo generale sia differenze di tipo particolare rispetto allo schema ricavabile dalle norme del Codice civile e dalla IV direttiva. Le prime riguardano la struttura del prospetto e la tipologia di classificazione adottata, mentre le seconde attengono alla presentazione in bilancio di singole poste patrimoniali.

Differenze generali

Gli articoli del Codice civile (artt. 2423-ter e 2424) prefigurano una struttura di SP a sezioni contrapposte caratterizzata da un'elevata rigidità e analicità delle poste contabili. Essi concedono al redattore limitati spazi di manovra riguardo la presentazione del prospetto di SP. Infatti, pur in presenza della previsione dell'articolo 2423-ter al redattore è preclusa qualsiasi modifica relativamente ai primi due livelli di Stato Patrimoniale (macroclassi e classi).

**Struttura
dello stato
patrimoniale**

Al contrario, lo IAS 1 non prescrive una struttura specifica per lo stato patrimoniale. Pur essendo presenti, delle informazioni minime da presentare nel prospetto, il principio internazionale lascia ampio spazio alla discrezionalità del redattore il quale ha la possibilità di inserire sia voci aggiuntive sia sotto-classificazioni. Il redattore, quindi, in base alla natura, alla rilevanza, alla funzione, alla liquidità delle attività o all'esigibilità delle passività può decidere di “completare” le voci minime previste dallo IAS 1 attraverso voci aggiuntive e sotto-classificazioni.

In caso di sottoclassificazioni, inoltre, il redattore può inserire tali informazioni sia direttamente nel prospetto di SP sia nelle note al bilancio. In genere dalla lettura di diversi bilanci redatti secondo gli IAS si desume che se la voce è particolarmente complessa (si veda ad es., Estratto n. 4 - la voce crediti nel bilancio Philips 31 dicembre 2001) è preferibile inserire l'informativa nelle note al bilancio senza “appesantire” la struttura del prospetto di SP. Lo Stato Patrimoniale IAS è formato, in genere, da poche voci, in alcuni casi pochissime, rimandando alla note la parte descrittiva ed informativa del bilancio.

In uno schema di SP così “sintetico” e di immediata lettura, le note al bilancio rappresentano dunque una parte essenziale e di fondamentale importanza del bilancio poiché è dalla loro sintesi che il lettore è in grado di percepire la formazione “contabile” dei raggruppamenti correnti/non corrente presenti nel prospetto. Si pensi ad esempio all'importanza del prospetto delle analisi delle scadenze, inserito nelle note esplicative, in base al quale un lettore può trarre utili informazioni riguardo la solidità finanziaria di un'impresa.

Altra notevole differenza tra l'impianto contabile IASB ed il Codice civile si rileva con riguardo alla metodologia di classificazione delle poste patrimoniali.

**Metodologie
di classifi-
cazione**

Come visto in precedenza, il Codice civile classifica le poste attive in base alla loro destinazione economica e le passività a seconda della natura. La non omogeneità dei criteri di classificazione rende sicuramente poco agevole un confronto tra poste attive e passive del bilancio d'esercizio. Inoltre tale classificazione non sembra particolarmente adatta per rappresentare correttamente la struttura finanziaria dell'impresa (finalità di bilancio ai sensi dell'art. 2423 c.c.).

I limiti di una classificazione di tipo misto è correttamente evidenziata dal principio contabile n. 12, che ritiene invece la classificazione di tipo finanziario, basata sulla distinzione tra poste correnti e non correnti, quella più appropriata per fornire la corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Le attività e le passività sono distinte in base alla loro realizzabilità o estinguibilità nel corso del periodo amministrativo annuale, cioè dei dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Anche a livello di principi contabili internazionali, la classificazione di tipo finanziario è scelta come metodologia di classificazione delle poste patrimoniali. La distinzione tra poste correnti e non correnti appare quindi sostanzialmente simile a quella proposta dal documento n. 12 dei principi contabili nazionali.

Senonché, esiste una differenza di fondo tra la classificazione finanziaria proposta dal principio contabile n. 12 e quella dello IAS 1. Il principio nazionale distingue una posta corrente/non corrente in base alla realizzabilità (attività) o estinguibilità (passività) della stessa in funzione del solo periodo amministrativo, cioè dei dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio d'esercizio. Un'attività (passività) è inserita tra l'attivo (passivo) corrente se realizzabile (estinguibile) entro 12 mesi dalla data del bilancio; in caso contrario è considerata come attività (passività) non corrente.

Lo IAS 1 prevede che la distinzione corrente/non corrente debba avvenire non solo in base alla realizzabilità o estinguibilità delle attività o passività nel periodo amministrativo, ma anche in funzione della realizzabilità o estinguibilità nel corso del ciclo operativo dell'impresa.

Per effettuare la distinzione corrente/non corrente sulla base del periodo amministrativo e del ciclo operativo dell'impresa, lo IAS ammette quindi un'importante distinzione tra poste legate al ciclo operativo dell'impresa e poste non legate al ciclo operativo dell'impresa. Per le prime si deve far riferimento al ciclo operativo, per le seconde al periodo amministrativo.

Un'attività legata al ciclo operativo dell'impresa (ad es. i crediti commerciali) si considera corrente qualora, se pur non realizzabile entro 12 mesi dalla data di bilancio, è destinata a “tornare in forma liquida” nel corso del ciclo operativo dell'impresa. La stessa attività, secondo quanto stabilito dal principio nazionale, sarebbe classificata invece come attività non corrente. Medesimo discorso vale per le passività. La differenza è quindi notevole, poiché attività e passività possono rientrare in una classificazione di tipo corrente indipendentemente dalla loro realizzabilità o estinguibilità entro i dodici mesi successivi dalla data di bilancio.

In generale quindi, lo IAS 1, prevede che una posta corrente include attività e passività che dovrebbero essere realizzate o estinte durante il ciclo operativo dell'impresa (1) così come quelle la cui estinzione è dovuta (2) o dovrebbero essere realizzate entro dodici mesi dalla data di bilancio (3).

ATTIVITÀ CORRENTI	PASSIVITÀ CORRENTI
<ul style="list-style-type: none"> • dovrebbe essere realizzata nel, o se posseduta per la vendita o il consumo nel, normale ciclo operativo dell'impresa (1); • è posseduta principalmente per la vendita o per breve termine e dovrebbe essere realizzata entro dodici mesi dalla data di bilancio (3); • è cassa o disponibilità liquida non vincolata per quanto riguarda il suo utilizzo¹⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> • dovrebbe essere estinta nel normale corso del ciclo operativo dell'impresa (1) oppure; • l'estinzione è dovuta entro dodici mesi dalla data di bilancio (2)

Per comprendere meglio come opera la distinzione tra poste correnti e non corrente nell'ambito dei principi contabili internazionali, si possono fare alcune considerazioni sulla tabella precedente.

(1) Secondo i principi contabili internazionali occorre distinguere tra attività e passività legate al ciclo operativo dell'impresa (ad es. crediti e debiti commerciali, rimanenze, ecc...) e le altre attività e passività. Come si evince dalla prima riga della tabella, per le prime l'elemento discriminante nella distinzione tra poste correnti/non correnti è rappresentato dalla loro realizzabilità (attività) o estinguibilità (passività) nel corso del ciclo operativo.

Come detto più volte, per le poste non legate al ciclo operativo, si deve far riferimento al periodo amministrativo, cioè ai dodici mesi successivi alla data di bilancio. Si vedano, infatti, i punti (2) e (3).

(2) Tra le poste correnti rientrano quelle passività non legate al ciclo operativo dell'impresa la cui estinzione è dovuta nel corso dei dodici mesi dalla data di bilancio. L'espressione “l'estinzione è dovuta” utilizzata dallo IAS 1 tiene conto della scadenza delle diverse passività e non dell'effettiva situazione di esigibilità delle stesse passività, come stabilito invece dal principio contabile nazionale n. 19.

(3) Anche le attività non legate al ciclo operativo dell'impresa che “dovrebbero realizzarsi” nel corso dei dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio rientrano tra le poste correnti. A differenza delle passività non legate al ciclo

¹⁷ Le parti riportate in grassetto si ritengono utili a chiarire il significato delle distinzioni operate dai principi contabili internazionali tra poste correnti e non correnti

operativo (2), lo IAS 1 utilizza un’espressione al condizionale per cui si deve far riferimento, per la loro iscrizione tra le poste correnti, all’effettiva situazione di realizzabilità, così come previsto dai principi contabili nazionali.

Differenze particolari

Accanto a tali differenze di tipo generale poiché non riconducibili ad una determinata operazione o posta contabile se ne possono segnalare altre che incidono invece sulla rappresentazione in bilancio di singole poste contabili.

Conti d’ordine

I conti d’ordine rappresentano un’informazione complementare a quella patrimoniale, utile al lettore per valutare tra l’altro la solidità dell’impresa; non influiscono, infatti, sull’entità delle attività, delle passività e, conseguentemente, del patrimonio netto. La norma civile (art. 2424 c.c., c. 3) prevede che in calce allo SP siano indicate le **garanzie** prestate, direttamente e indirettamente, distinte in fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, oltre che le garanzie prestate a favore di imprese controllate o collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di quest’ultime. Le altre categorie di conti d’ordine, individuate nell’ambito dei principi contabili nazionali, si distinguono in **rischi e impegni** assunti dall’impresa e **beni di terzi presso l’impresa**. Al contrario, i principi contabili internazionali non prevedono apposite sezioni nello Stato Patrimoniale che riguardano i conti d’ordine, pur richiedendo che nelle note al bilancio si indichino le passività potenziali e gli impegni.

Utile d’esercizio

L’art. 2424 c.c. prevede che la voce “utile d’esercizio” sia separatamente esposta rispetto agli “utili portati a nuovo”, mentre dallo schema proposto in appendice allo IAS 1 si evince che il risultato d’esercizio è “inglobato” nella voce “utili accumulati”; in tale voce confluiscono necessariamente anche gli utili dei precedenti esercizi.

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto

La voce rientra tra il contenuto minimo richiesto dallo IAS 1 mentre in Italia tali partecipazioni sono classificate tra le immobilizzazioni o l’attivo circolante (in base alla loro destinazione) e distinte a seconda che esse siano in società controllate, collegate e controllanti o altre. Nel caso in cui le partecipazioni siano iscritte come immobilizzazioni, le norme del Codice civile consentono la loro contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto. (la soluzione è auspicata peraltro anche dal principio contabile n. 21).

5. Esemplificazione: passaggio dal uno SP “civilistico” ad uno redatto secondo i principi contabili internazionali

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice civile, il bilancio d’esercizio di un’azienda industriale, chiuso al 31 dicembre 2002, presenta il seguente contenuto¹⁸:

ATTIVITA'				PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'			
A. Crediti verso soci per versamenti non ancora dovuti				A) Patrimonio netto			
B. Immobilizzazioni				<i>I - Capitale</i>			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				<i>II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
1) Costi per impianto di ampliamento	-			<i>III - Riserve di rivalutazione</i>			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	200			<i>IV - Riserva legale</i>			
3) Diritto di brevetto ind.le e diritti di utiliz. delle opere d'ingegno	750			<i>V - Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	250			<i>VI - Riserve statutarie</i>			
5) Avviamento	750			<i>VII - Altre riserve</i>			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-			<i>VIII - Utili portati a nuovo</i>			
7) Altre	-	1.950		<i>IX - Utile dell'esercizio</i>			
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				B. Fondi per rischi e oneri			
1) Terreni e fabbricati	5.700			1) Per trattamento di quiscienza e obblighi simili -			
2) Impianti e macchinario	10.800			2) Per imposte			
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.950			3) Altri			
4) Altri beni	-			C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	920	19.370		D. Debiti			
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>				<i>entro 12 m</i>			
1) Partecipazioni in:				<i>oltre 12 m</i>			
a) imprese controllate	-			1) Obbligazioni			
b) imprese collegate	750			2) Obbligazioni convertibili			
c) altre imprese	-			3) Debiti vs banche			
2) Crediti	<i>entro 12 m</i>	<i>oltre 12 m</i>		4) Debiti vs altri finanziatori			
a) vs imp. controllate	100	1000	1.100	5) Acconti			
b) vs imprese collegate	-	-	-	6) Debiti vs fornitori			
c) vs controllanti	-	-	-	7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
c) vs altri	-	-	-	8) Debiti vs imprese controll.			
3) Altri titoli	-	-	-	9) Debiti vs imprese colleg.			
4) Azioni proprie	-	1.850	23.170	10) Debiti vs controllanti			
C. Attivo circolante				11) Debiti tributari			
<i>I. Rimanenze</i>				12) Debiti vs ist. di previd. e di sicurezza sociale			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.800			13) Altri debiti			
2) Prod. in corso di lavorazione e semilavorati	5.400			E) Ratei e risconti			
3) Lavori in corso su ordinazione	-			a) Ratei passivi			
4) Prodotti finiti e merci	3.200			b) Risconti passivi			
5) Acconti	-	10.400		c) Aggi su prestiti			
<i>II. Crediti</i>				E) Ratei e risconti			
1) vs clienti	8.000	900	8.900	a) Ratei passivi			
2) vs imprese controllate	-	-	-	b) Risconti passivi			
3) vs imprese collegate	100	200	300	c) Aggi su prestiti			
4) vs controllanti	-	-	-	E) Ratei e risconti			
5) vs altri	110	-	110	a) Ratei passivi			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				b) Risconti passivi			
1) Partecipazioni in imprese controllate	-			c) Aggi su prestiti			
2) Partecipazioni in imprese collegate	-			E) Ratei e risconti			
3) Altre partecipazioni	-			a) Ratei passivi			
4) Azioni proprie	-			b) Risconti passivi			
5) Altri titoli	170	170		c) Aggi su prestiti			
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				E) Ratei e risconti			
1) Depositi bancari e postali	1.400			a) Ratei passivi			
2) Assegni	-			b) Risconti passivi			
3) Danaro e valori in cassa	100	1.500	21.380	c) Aggi su prestiti			
D) Ratei e risconti				E) Ratei e risconti			
a) Ratei attivi	40			a) Ratei passivi			
b) Risconti attivi	60			b) Risconti passivi			
c) Disaggio su prestiti	-		100	c) Aggi su prestiti			
44.650				90			
				44.650			

¹⁸ Si precisa che i dati con cui si è compilato il bilancio sono del tutto fittizi e non fanno riferimento ad alcun caso reale di bilancio pubblicato; né, d'altro canto, si preoccupano di mantenere un coerenza in termini di aggregati, margini e indici. La finalità dell'inserimento di tali numeri è, infatti, meramente riclassificatoria.

Note di riclassificazione

- Il ciclo operativo dell'impresa si conclude generalmente entro 15 mesi;
- I crediti vs imprese collegate (€ 300) iscritti tra i crediti dell'Attivo circolante (voce C.II.3) hanno natura commerciale;
- La voce C.II.5 “altri crediti” (€ 110) si riferisce a crediti verso l'Erario per rimborso IVA;
- I debiti vs imprese controllate (€ 300) iscritti alla voce D.8 del passivo hanno natura commerciale;
- I titoli iscritti nell'attivo circolante alla voce C.III.5 si riferiscono ad obbligazioni prontamente liquidabili

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO IAS

	Note	Dic 31, 2002	Dic 31, 2001
ATTIVO			
Attivo non corrente			
Impianti, immobili e macchinari	[a]	19.370
Immobilizzazioni immateriali	[b]	1.200
Avviamento		750
Partecipazioni in società collegate		750
Crediti vs controllate		1.000
		23.070
Attivo corrente			
Rimanenze	[c]	10.400
Crediti commerciali	[d]	9.200
Altri crediti correnti	[e]	210
Cassa e disponibilità liquide	[f]	1.670
		21.480
Risconti e ratei attivi		100
		44.650
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO			
Patrimonio netto			
Capitale		10.000
Riserve		3.000
Utili accumulati		1.660
		14.660
Passivo non corrente			
Passività finanziarie a lungo termine	[g]	12.900
Altre passività a lungo termine	[h]	650
F.do per pensioni e altri benefici per compensi success.i al rapporto di lavoro		3.400
Fondi a lungo termine	[i]	450
		17.400
Passivo corrente			
Passività finanziarie a breve termine	[g]	6.800
Altre passività a breve termine	[h]	1.550
Debiti commerciali	[l]	3.900
Fondi a breve termine	[i]	250
		12.500
Risconti e ratei passivi		90
		44.650

NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO ¹⁹

[a] Impianti, immobili e macchinari

	Dec. 31, 2002	Dic. 31, 2001
Fabbricati	5.700
Impianti e macchinari	10.800
Attrezzature industriali e commerciali	1.950
Immobilizzazioni in corso	920
Totale	19.370

[b] Immobilizzazioni finanziarie

	Dec. 31, 2002	Dic. 31, 2001
Costi di sviluppo	200	...
Diritti di brevetto industriale	750
Concessioni e licenze	250
Totale	1.200

[c] Rimanenze

	Dec. 31, 2002	Dic. 31, 2001
Materie prime	1.800
Prodotti in corso di lavorazione	5.400
Prodotti finiti	3.200
Totale	10.400

[d] Crediti commerciali

Il totale dei crediti commerciali al 31 dicembre 2002 (€ 9.200) è formato dai crediti vs clienti (€ 8.900) e da operazioni intra-prese con società collegate (€ 300). I crediti commerciali includono € 8.100 di crediti con scadenza entro l'anno e € 1.100 con scadenza oltre l'anno. Nel prospetto sono dettagliate le scadenze a seconda della tipologia del credito.

	Dec. 31, 2002	Con scadenza entro l'anno	Con scadenza oltre l'anno
Crediti vs clienti	8.900	8.000	900
Crediti vs imprese collegate	300	100	200
Totale	9.200	8.100	1.100

[e] Altri crediti correnti

	Dec. 31, 2002	Con scadenza entro l'anno	Con scadenza oltre l'anno
Crediti per rimborso IVA	110	110	-
Quota correnti crediti verso imprese controllate	100	100	-
Totale	210	210	-

[f] Cassa e disponibilità liquida

	Dec. 31, 2002	Dec. 31, 2001
Cassa	1.400
Depositi bancari e postali	100
Titoli	170
Totale	1.670

Il valore dei titoli è stato inserito tra le disponibilità liquide a fronte del loro elevato grado di liquidità (scadenza originaria a 3 mesi).

[g] Passività finanziarie

	Dec. 31, 2002	Con scadenza entro l'anno	Con scadenza oltre l'anno
Obbligazioni	5.000	1.000	4.000
Debiti vs banche	12.800	5.800	7.000
Debiti vs altri finanziatori	1.900	-	1.900
Totale	19.700	6.800	12.900

[h] Altre passività

	Dec. 31, 2002	Con scadenza entro l'anno	Con scadenza oltre l'anno
Acconti	800	800	-
Debiti vs istituti di previdenza	350	350	-
Debiti tributari	600	400	200
Altri debiti	450	-	450
Totale	2.200	1.550	650

¹⁹ Le informazioni che seguono sono solo alcuni dei dati che i principi contabili internazionali richiedono per la compilazione delle note esplicative. Sono presentate, quindi, solo le informazioni e i prospetti essenziali per la comprensione delle aggregazioni effettuate nella riclassificazione dello Stato patrimoniale IAS.

[i] Fondi

	Dec. 31, 2002		Dec. 31, 2001	
	Lungo termine (maturazione oltre 2003)	Breve termine (maturazione 2003)		
Fondo per imposte	300	-
Fondo per spese di ristrutturazione	50	250
Altri accantonamenti	100	-
Totale	450	250

[i] Debiti commerciali

Il totale dei debiti commerciali al 31 dicembre 2002 (€ 3.900) è formato dai debiti vs fornitori (€ 3.600) e dai debiti verso imprese controllate (€ 300). I crediti commerciali includono € 3.300 di crediti con scadenza entro l'anno e € 600 con scadenza oltre l'anno, come si evince dal prospetto che segue.

	Dec. 31, 2002	Con scadenza entro l'anno	Con scadenza oltre l'anno
Debiti vs fornitori	3.600	3.000	600
Debiti vs imprese collegate	300	300	-
Totale	3.900	3.300	600

Osservazioni

Lo IAS 1 nello stabilire il contenuto minimo dello SP non delinea uno schema rigido di presentazione delle poste patrimoniale. Dallo studio di alcuni bilanci redatti secondo i principi contabili intreranzionali, il prospetto presentato a pag. 33 rappresenta una sintesi di quelle che sono le caratteristiche comuni a ciascuno schema oggetto di studio.

Tali caratteristiche sono riassumibili dall'elenco che segue.

- Il rinvio costante e diretto alle note esplicative. La sinteticità del prospetto è controbilanciata, infatti, dal notevole dettaglio ricavabile dalle note che, come si già avuto modo di dire, rappresentano il vero cuore del bilancio IAS. Alle note si richiede di “spiegare” ed approfondire le voci distinte nel prospetto.
- Il raffronto con gli stessi valori dell'esercizio precedente;
- Gli effetti della fiscalità differita sono generalmente riportati direttamente nel prospetto di bilancio;
- I ratei e i risconti sono possono essere separatamente indicati nel prospetto (come in questo caso) oppure inseriti tra le attività o le passività correnti/non correnti a seconda della loro natura²⁰.

²⁰ Si noti che anche la IV direttiva comunitaria (articoli 18 e 21) prevede l'inclusione dei ratei e risconti tra i crediti e i debiti. Si prenda, ad esempio, l'articolo 18: *Nella voce “ratei e risconti” dell'attivo devono essere indicati gli oneri contabilizzati durante l'esercizio, ma riguardanti un esercizio successivo, nonché i proventi relativi all'esercizio che saranno esigibili soltanto successivamente alla chiusura dell'esercizio stesso. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che tali proventi siano indicati tra i crediti; quando tali proventi hanno una rilevanza apprezzabile, essi devono essere illustrati nell'allegato.*

Attivo non corrente

La riclassificazione del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali non presenta particolari problemi. Il valore delle immob. materiali è riportato in modo identico nello stato patrimoniale IAS, lasciando alle note esplicative il dettaglio delle voci che lo compongono. Medesimo discorso vale per le immob. immateriali, anche se il valore dell'avviamento è esposto in modo separato dal valore degli altri *intangibile assets*.

Tra le attività non correnti è inserito anche il valore delle partecipazioni in imprese collegate, classificate nel nostro bilancio come immobilizzazioni finanziarie.

Particolare attenzione occorre prestare al valore dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie iscritte alla voce B.III.2-a.(crediti vs imprese controllate) L'importo contabilizzato in bilancio è di € 1.100 di cui 1000 con scadenza superiore a 12 mesi. Essendo la natura di tali crediti finanziaria (poste non legate al ciclo operativo dell'impresa), nel riclassificare il bilancio ai fini IAS si deve operare la distinzione tra attivo corrente/non corrente facendo riferimento alla realizzabilità dei crediti entro/oltre i dodici mesi dalla data del bilancio (periodo amministrativo). Ne deriva, quindi, che l'importo di € 1.000 sarà classificato come posta non corrente mentre € 100 come attività corrente. (Si veda nota esplicativa [e] “*Altri crediti correnti*”)

Attivo corrente

Le rimanenze sono classificate nell'attivo corrente lasciando alle note il dettaglio delle voci che ne compongono il valore complessivo.

I crediti commerciali devono essere iscritti tra l'attivo corrente indipendentemente dalla loro realizzabilità entro/oltre 12 mesi dalla data di bilancio (periodo amministrativo). Nelle note è evidenziata comunque la quota di crediti commerciali che dovrebbe essere realizzata entro/oltre l'anno (analisi delle scadenze).

Tra i crediti correnti rientrano anche:

- a) i crediti finanziari vs imprese controllate (iscritti tra le immobilizzazioni alla voce B.III.2-a) con scadenza entro i dodici mesi dalla data di bilancio;
- b) l'importo dei “crediti vs altri” (iscritti tra il circolante alla voce C.II.5) con scadenza entro i dodici mesi dalla data di bilancio.

Patrimonio netto

Nella voce “utili accumulati” (€ 1.660) è riportato sia il valore dell'utile d'esercizio (€ 1.000) sia quello degli utili portati a nuovo (€ 600).

Passivo non corrente

Le passività non legate al ciclo operativo dell'impresa si distinguono in “passività finanziarie” e “altre passività”. Entrambe le tipologie di passività sono classificate in poste corrente/non correnti sulla base della loro estinzione nel corso del periodo amministrativo annuale.

Sia le “passività finanziarie” sia le “altre passività”, con scadenza oltre i dodici mesi si considerano, quindi, passività non correnti. (Si veda note esplicative [g] e [h])

Nel passivo non corrente è inclusa la quota degli accantonamenti ai fondi che maturerà dopo il 2003 (si veda note esplicative [i]) e il valore del TFR classificato alla voce C del bilancio civilistico.

Passivo corrente

Nella voce “passività finanziarie a breve termine” è riportato il valore delle passività di natura finanziaria con scadenza entro i dodici mesi successivi alla data di bilancio (si veda note esplicative [g]). Stesso criterio di classificazione vale per la voce “altre passività”

La quota degli accantonamenti ai fondi che maturerà nel corso del 2003 rientra nel passivo corrente.

Nelle passività correnti rientrano anche l'ammontare dei debiti commerciali, per i quali valgono le stesse considerazioni fatte per i crediti commerciali.